



COMUNE DI DISO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 06.07.06)

ART. 1

Costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale con il presente regolamento da subito istituisce nel proprio seno la seguente Commissioni Permanenti, relativamente alle materie di seguito elencate:

1° Commissione: Politiche Sociali e Socio - Sanitarie.

2. Il Consiglio Comunale può altresì istituire, sulla base del presente Regolamento e per altre materie da definirsi con apposita deliberazione consiliare, altre Commissioni permanenti; ovvero Commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni ordinarie con previsione di scioglimento automatica delle stesse alla presentazione della relazione conclusiva. Le modalità di funzionamento di queste, sono le medesime di quanto quivi disciplinato in merito di Commissioni Permanenti.

ART. 2

Composizione delle Commissioni Consiliari permanenti e modalità di funzionamento

1. In armonia con quanto previsto dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta, è stabilito che:
 - Le Commissioni Consiliari permanenti sono composte da un numero di membri proporzionale alla consistenza numerica degli appartenenti ad ogni gruppo, per cui si stabilisce che possano essere membri della Commissione un consigliere ogni tre soggetti appartenenti al relativo gruppo. Nell'ipotesi in cui un gruppo non abbia tre componenti, comunque deve essere garantita la partecipazione di almeno un Consigliere.
 - I membri possono invitare a partecipare alla sedute membri esterni (tecnico – esperto), in un numero massimo di due.
 - I componenti della Commissione nella loro prima seduta eleggono il Presidente ed il Vice Presidente.
 - Un Dipendente del Comune designato dal Sindaco svolgerà le funzioni di Segretario e redigerà il verbale delle riunioni, salva l'ipotesi dell'art. 8.
 - Il Sindaco o gli Assessori interessati agli argomenti da trattare possono partecipare alle sedute delle commissioni con diritto di parola, ma non di voto.
2. La designazione dei componenti delle Commissioni avviene per votazione da parte del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, tuttavia, diversamente da tale modalità di scelta ed individuazione, può anche prendere atto dei nominativi dei Consiglieri o del Consigliere che ogni gruppo vuole faccia parte della Commissione. In tale ipotesi, naturalmente, deve essere comunque rispettato il parametro di proporzionalità dei soggetti che comporranno la Commissione, nel rispetto di cui al precedente art. 1.

ART. 3

Funzioni delle commissioni consiliari Permanenti

1. Le Commissioni Permanenti, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione svolgono attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti di competenza del Consiglio Comunale, al fine di favorirne un migliore esercizio delle relative funzioni.
2. Il Consiglio Comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e di studio.
3. Il Sindaco e la Giunta Comunale possono richiedere alle Commissioni pareri non vincolanti su atti o provvedimenti di competenza delle stesse.

ART. 4

Coordinamento delle attività delle commissioni consiliari permanenti

1. Al fine di coordinare l'attività preparatoria, istruttoria e redigente, il Sindaco sottopone all'esame preventivo delle Commissioni Consiliari le proposte di deliberazione attinenti le materie proprie delle Commissioni stesse e, quanto ad adozione del relativo atto o provvedimento definitivo, di competenza del Consiglio Comunale. Ove ciò non avvenga, e nel caso non si ravveda il carattere di urgenza di tali proposte, la discussione all'interno del Consiglio Comunale sul punto all'ordine del giorno, viene rinviata. Il Parere deve essere reso nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta.
2. Nel caso di richieste di parere urgente, il Sindaco informa il Presidente della Commissione competente, la quale deve comunicare il parere entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
3. Quando più materie siano connesse alla medesima proposta, il Sindaco può trasmettere la stessa alle varie Commissioni come costituite e l'esame della relativa proposta si potrà tenere in seduta congiunta.

ART. 5

Attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti

1. Il Presidente convoca la commissione e ne coordina i lavori.
2. I presidenti e i membri delle commissioni consiliari permanenti possono assumere informazioni dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dagli Assessori e dai dirigenti dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello statuto, del presente regolamento e della delibera istitutiva.
3. Per la soluzione di problemi tecnici le Commissioni possono avvalersi dell'ausilio di membri esterni (tecnici – esperti), in numero massimo di due.

ART. 6

Convocazione delle commissioni consiliari permanenti

1. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti a trattare.
2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici di posta elettronica , ai membri, almeno 4 giorni prima della seduta. Tale termine è ridotto a 24 ore in caso di assoluta e riconosciuta urgenza. Copia dell'avviso è trasmesso per conoscenza al Sindaco e all'Assessore competente.
3. Ogni membro consigliere della commissione può proporre la convocazione della Commissione e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della commissione stessa in modo formale e previo rispetto del termine di cui al secondo comma.
4. Ai lavori della commissione possono partecipare – su richiesta del Presidente – il Sindaco, l'Assessore competente e il Direttore generale.
5. La commissione comunica al Sindaco il parere richiesto entro 5 giorni dalla data prestabilita della seduta Consiliare.

ART. 7

Validità delle sedute

1. La riunione della commissione in sede istruttoria è valida con la presenza di almeno la metà dei membri consiliari nominati.

ART. 8

Mutamento delle competenze delle Commissioni e Scioglimento

1. Fermo restando il principio di cui all'art. 1 punto 2 del presente Regolamento in merito alla durata e scioglimento delle Commissioni Temporanee o Speciali quando istituite, il

Consiglio Comunale può determinare l'integrazione delle competenze proprie di una Commissione Permanente già istituita, eventualmente aggiungendo, eliminando o variando gli specifici settori di competenza.

2. Ugualmente, qualora ne ravvisi l'opportunità, può procedere allo scioglimento delle Commissioni Permanenti.

ART. 9

Verbalizzazione delle sedute caratteristiche del parere e sua validità

1. In mancanza di apposita indicazioni da parte del Sindaco ai sensi del precedente art. 2, il Presidente della Commissione può nominare di volta in volta un verbalizzante, scelto tra i membri consiliari. Il Parere della Commissioni deve essere reso in forma scritta e, se negativo, deve essere adeguatamente motivato. Trascorso i termini di cui al precedente art. 4 senza che la Commissione abbia espresso alcun parere, il Consiglio delibera sulla proposta prescindendo dallo stesso.

ART. 10

Pubblicità delle sedute

1. Le adunanze delle Commissioni Consiliari sono aperte al pubblico.